Articolo 4

Limiti temporali

- 1. Il potere di prendere la decisione di avviare una procedura d'infrazione, previsto dal presente regolamento, si estingue allo scadere di un anno dalla data in cui la BCE o la banca centrale nazionale nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione abbiano constatato per la prima volta l'infrazione e, in ogni caso, allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l'infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.
- 2. Il potere di prendere la decisione di irrogare sanzioni per le infrazioni previste dal presente regolamento si estingue allo scadere di un anno dalla data della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
- 3. Il potere di avviare una procedura per l'applicazione delle sanzioni si estingue allo scadere di sei mesi dalla data in cui la decisione è divenuta esecutiva in virtù dell'articolo 3, paragrafo 7.

Articolo 5

Mezzi di ricorso

La Corte di giustizia della Comunità europea ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'arti-

colo 172 del trattato per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione.

Articolo 6

Disposizioni generali

- 1. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni di altri regolamenti del Consiglio che permettono alla BCE di irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni di questi ultimi.
- 2. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, la BCE può adottare regolamenti al fine di specificare ulteriormente i meccanismi in base ai quali è possibile irrogare sanzioni nel rispetto di quanto qui stabilito nonché indirizzi intesi a coordinare e armonizzare le procedure relative all'attuazione della procedura di infrazione.

Articolo 7

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Raccomandazione della Banca centrale europea per un regolamento (CE) del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

(98/C 246/08)

(Presentata dalla Banca centrale europea il 7 luglio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato «lo statuto»), e in particolare l'articolo 5.4,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in appresso denominata «la BCE»),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e all'articolo 42 dello statuto,

(1) considerando che l'articolo 5.1 dello statuto prevede che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici; che, al fine di facilitare lo svolgimento di tali compiti definiti all'articolo 105 del trattato, in particolare l'attuazione della politica monetaria, queste informazioni statistiche sono utilizzate essenzialmente per la produzione di raccolte di informazioni statistiche, per le quali l'identità di singoli operatori economici è irrilevante, ma possono anche essere utilizzate a livello di singoli operatori economici; che l'articolo 5.2 dello statuto prescrive che le banche centrali nazionali devono

svolgere, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1 dello statuto; che per l'applicazione dell'articolo 5.1 dello statuto le banche centrali nazionali possono collaborare con le altre autorità competenti, in particolare con gli istituti statistici nazionali e le autorità preposte al controllo dei mercati;

IT

- (2) considerando che, affinché le informazioni statistiche si rivelino uno strumento efficace ai fini dell'espletamento dei compiti del SEBC, le definizioni e le procedure relative alla raccolta delle suddette informazioni devono essere configurate in modo tale da garantire alla BCE la capacità e la flessibilità di avvalersi tempestivamente di statistiche di elevata affidabilità, che rispecchino l'evoluzione delle condizioni economiche e finanziarie e tengano conto degli oneri imposti ai soggetti dichiaranti;
- (3) considerando che è dunque auspicabile definire le categorie di operatori soggetti agli obblighi di segnalazione (in termini di unità economiche e di applicazioni statistiche) sulle quali soltanto possono esercitarsi poteri statistici della BCE e nell'ambito delle quali la BCE determinerà, attraverso i propri poteri regolamentari, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione;
- (4) considerando che l'omogeneità degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione è un requisito necessario ai fini dell'elaborazione del «bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie» degli Stati membri partecipanti, il cui obiettivo principale è quello di dotare la BCE di un quadro statistico esaustivo degli andamenti monetari negli Stati membri partecipanti considerati come un unico territorio economico; che la BCE ha predisposto e gestisce un «elenco di istituzioni finanziarie monetarie a fini statistici» sulla base di una definizione comune di tali istituzioni;
- (5) considerando che la suddetta definizione comune a fini statistici precisa che le istituzioni finanziarie monetarie comprendono gli enti creditizi residenti, così come definiti dal diritto comunitario, e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti a essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti mobiliari per conto proprio (quanto meno in termini economici);
- (6) considerando che potrebbe essere necessario che le istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro che non rispondono necessariamente alla definizione comune a fini statistici di istituzioni finanziarie monetarie siano sottoposte agli obblighi di segnalazione della BCE in materia di statistiche monetarie, bancarie e di sistemi di pagamento dato che possono in larga misura accettare depositi e/o strumenti a essi strettamente assimilabili ed effet-

- tuare transazioni nel quadro dei sistemi di pagamento;
- (7) considerando che nel sistema europeo dei conti 1995 (¹) (in appresso denominato «il SEC 95») le istituzioni finanziarie monetarie comprendono dunque il sottosettore «banca centrale» e il sottosettore «altre istituzioni finanziarie monetarie» e possono essere ampliate esclusivamente attraverso l'inclusione di categorie di istituzioni provenienti dal sottosettore «altri intermediari finanziari, ad eccezione delle compagnie di assicurazione e dei fondi pensione»;
- (8) considerando che le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, alla posizione sull'estero, ai valori mobiliari, alla moneta elettronica e ai sistemi di pagamento sono necessarie per consentire al SEBC di assolvere ai propri compiti in piena autonomia;
- (9) considerando che l'utilizzo dei termini «persone fisiche e giuridiche» nell'articolo 5.4 dello statuto deve essere inteso coerentemente con le prassi adottate dagli Stati membri in materia di statistiche monetarie e bancarie e di statistiche sulla bilancia dei pagamenti e pertanto comprende anche enti che non sono persone fisiche né persone giuridiche ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali ma che tuttavia rientrano nei relativi sottosettori del SEC 95; che obblighi di segnalazione possono dunque essere imposti nei confronti di enti, quali, per esempio, società di persone, filiali, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Undertaking for Collective Investments of Transferable Securities — UCITS) e fondi che nei rispettivi ordinamenti non godono dello status di persona giuridica; che in questi casi, l'obbligo di segnalazione ricade su quelle persone che, ai sensi delle legislazioni nazionali applicabili, rappresentano legalmente gli enti interessati;
- (10) considerando che le segnalazioni statistiche sui bilanci delle istituzioni di cui all'articolo 19.1 dello statuto possono anche essere utilizzate ai fini del calcolo dell'importo delle riserve minime che esse potrebbero essere obbligate a detenere;
- (11) considerando che è competenza del consiglio direttivo della BCE specificare la ripartizione dei compiti tra la BCE e le banche centrali nazionali relativamente alla raccolta e alla verifica delle informazioni statistiche nonché al loro adempimento, tenendo conto del principio sancito nell'articolo 5.2 dello statuto e dei compiti che saranno assunti dalle autorità nazionali, nei limiti delle proprie competenze, al fine di ottenere statistiche coerenti di elevata affidabilità;

⁽¹⁾ GU L 310 del 30.11.1996.

- ΙΤ
- (12) considerando che nei primi anni dell'area della moneta unica considerazioni di efficienza in termini di costi potrebbero richiedere che gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE debbano essere soddisfatti con il ricorso a procedure transitorie dati i vincoli imposti agli attuali sistemi di raccolta; che ciò potrebbe comportare in particolare che, nel caso del conto finanziario della bilancia dei pagamenti, i dati sulle posizioni e sulle operazioni sull'estero degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, potrebbero nei primi anni dell'area della moneta unica essere compilati utilizzando tutte le posizioni o le operazioni tra residenti di uno Stato membro partecipante e residenti di altri paesi;
- (13) considerando che i limiti e le condizioni che regolano la facoltà della BCE di irrogare sanzioni alle imprese in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati sono stati definiti, conformemente all'articolo 34.3 dello statuto, dal regolamento (CE) del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni; che, in caso di conflitto tra disposizioni del suddetto regolamento e del presente regolamento che consentano alla BCE di irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni del presente regolamento; che le sanzioni previste in caso d'inadempienza degli obblighi definiti nel presente regolamento non ostano al fatto che il SEBC può adottare, nel quadro delle proprie relazioni con le controparti, adeguate disposizioni di esecuzione che prevedano, in particolare, l'esclusione di un soggetto dichiarante dalle operazioni di politica monetaria in caso di grave inadempienza degli obblighi di segnalazione statistica;
- (14) considerando che i regolamenti adottati dalla BCE conformemente all'articolo 34.1 dello statuto non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti;
- (15) considerando che la Danimarca, in base al paragrafo 1 del protocollo (n. 12) su talune disposizioni relative alla Danimarca, ha notificato, nel quadro della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase dell'Unione economica e monetaria; che, di conseguenza, conformemente al paragrafo 2 del suddetto protocollo, sono applicabili alla Danimarca tutti gli articoli e le disposizioni del trattato e dello statuto relativi ad una deroga;
- (16) considerando che, conformemente al paragrafo 8 del protocollo (n. 11) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, gli articoli 34.1 e 34.3 dello statuto non si applicano al Regno Unito a meno che quest'ultimo

- non partecipi alla terza fase dell'Unione economica e monetaria;
- (17) considerando che sebbene vi sia consenso sul fatto che le informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE non sono identiche per gli Stati membri partecipanti e per quelli non partecipanti, l'articolo 5 dello statuto si applica anche agli Stati membri non partecipanti; che ciò, congiuntamente all'articolo 5 del trattato, comporta l'obbligo di definire e attuare a livello nazionale tutte le misure ritenute idonee ai fini della raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e di realizzare tempestivamente i preparativi in campo statistico necessari per divenire Stati membri partecipanti;
- (18) considerando che le informazioni statistiche riservate che la BCE e le banche centrali nazionali devono ricevere per l'espletamento dei compiti del SEBC devono essere tutelate al fine di conquistare e mantenere la fiducia dei soggetti dichiaranti; che una volta adottato il presente regolamento non vi saranno ulteriori ragioni per invocare norme sulla riservatezza che impediscano lo scambio di informazioni statistiche riservate riguardanti i compiti del SEBC, fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- (19) considerando che l'articolo 38.1 dello statuto stabilisce che i membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, e che l'articolo 38.2 dello statuto stabilisce che le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme;
- (20) considerando che qualsiasi infrazione delle norme che vincolano i membri del personale della BCE, sia essa intenzionale o dovuta a negligenza, li rende passibili di sanzioni disciplinari e, se del caso, delle sanzioni previste dalla legge per la violazione del segreto professionale, fatte salve le disposizioni combinate degli articoli 12 e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;
- (21) considerando che l'eventuale utilizzazione delle informazioni statistiche al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti del SEBC, pur riducendo l'onere totale connesso con gli obblighi di segnalazione,

implica che il regime di riservatezza definito dal presente regolamento debba differire, per certi aspetti, dai principi comunitari o internazionali generali relativi alla riservatezza delle informazioni statistiche e in particolare dalle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni statistiche del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 7 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (¹);

IT

- (22) considerando che il regime di riservatezza definito dal presente regolamento si applica esclusivamente alle informazioni statistiche riservate trasmesse alla BCE per l'espletamento dei compiti del SEBC e che esso non incide sulle norme specifiche nazionali o comunitarie riguardanti la trasmissione alla BCE di informazioni di altra natura; che devono essere rispettate le norme relative alla riservatezza delle informazioni statistiche che gli istituti nazionali applicano ai dati statistici che essi raccolgono per proprio conto;
- (23) considerando che, per i fini dell'articolo 5.1 dello statuto, la BCE è tenuta a cooperare, in materia di statistiche, con le istituzioni o gli organi comunitari, con le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi e con gli organismi internazionali; che la BCE e la Commissione creeranno adeguate forme di cooperazione nel settore delle statistiche al fine di svolgere i propri compiti con la massima efficienza, sforzandosi di ridurre al minimo gli oneri imposti ai soggetti dichiaranti;
- (24) considerando che le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate efficacemente soltanto se gli Stati membri partecipanti hanno adottato, conformemente all'articolo 5 del trattato, le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali abbiano il potere di collaborare pienamente con la BCE e di sostenerla nella verifica e nella raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche, previste all'articolo 6 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1) per obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE si intendono le informazioni statistiche che i soggetti dichiaranti devono fornire e che sono necessarie per lo svolgimento dei compiti del SEBC;

(1) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

- 2) per soggetti dichiaranti si intendono le persone giuridiche, le persone fisiche e gli altri enti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, che sono soggetti agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE;
- per Stato membro partecipante si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;
- 4) per *residente* si intende qualsiasi operatore che abbia un centro di interesse economico nel territorio economico di un paese, come descritto nell'allegato A del presente regolamento; in questo contesto, per *posizioni e operazioni sull'estero* si intendono, rispettivamente, le posizioni e le operazioni in attività e/o passività di residenti degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, nei confronti di residenti degli Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi;
- 5) per *posizione sull'estero* si intende il bilancio delle attività e delle passività finanziarie sull'estero;
- 6) per *moneta elettronica* si intende un valore monetario registrato elettronicamente su un supporto tecnico, comprese le carte prepagate, che può essere largamente utilizzato a scopo di pagamento a soggetti diversi dall'emittente e che non comporta necessariamente l'utilizzo di conti bancari nella transazione, ma serve da effetto prepagato al portatore.

Articolo 2

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

- 1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, quest'ultima, assistita dalle banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 5.2 dello statuto, ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC.
- 2. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i seguenti soggetti dichiaranti:
- a) le persone fisiche e le persone giuridiche comprese nel sottosettore «banca centrale», nel sottosettore «altre istituzioni finanziarie monetarie» e nel sottosettore «altri intermediari finanziari, ad eccezione delle compagnie di assicurazione e dei fondi pensione», come descritto nell'allegato B del presente regolamento e residenti in uno Stato membro, nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE nell'ambito delle statistiche monetarie e bancarie e delle statistiche sui sistemi di pagamento;

- IT
- b) le istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro, nella misura necessaria a soddisfare gli obblighi di segnalazione della BCE in materia di statistiche monetarie, bancarie e di sistemi di pagamento;
- c) le persone fisiche e le persone giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui detengano posizioni sull'estero o effettuino operazioni sull'estero e in cui le informazioni statistiche relative a tali posizioni o operazioni siano necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE nell'ambito delle statistiche sulle bilance dei pagamenti o della posizione sull'estero;
- d) le persone fisiche e le persone giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui le informazioni statistiche relative all'emissione, da parte loro, di titoli o moneta elettronica, siano necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE.
- Qualsiasi ente che rientrerebbe nella definizione di cui al paragrafo precedente, ma che, ai sensi della legislazione nazionale del paese di residenza, non si configura né come persona giuridica né come gruppo di persone fisiche, benché possa essere soggetto di diritti e di obblighi, è un soggetto dichiarante. L'obbligo di segnalazione di tale ente deve essere adempiuto dalle persone che lo rappresentano sul piano giuridico. Nel caso in cui una persona giuridica, un gruppo di persone fisiche o un ente che rientri nella dfinizione della prima frase del paragrafo 3 abbia una filiale residente in un altro paese, quest'ultima sarà considerata un soggetto dichiarante a sé stante, indipendentemente dalla residenza della casa madre, a patto che la filiale soddisfi i requisiti elencati al paragrafo 2, ad eccezione di quello relativo alla personalità giuridica distinta. Gruppi di filiali istituite nello stesso Stato membro saranno considerati come un'unica filiale se appartenenti allo stesso sottosettore economico. L'obbligo di segnalazione di una filiale deve essere adempiuto dalle persone che la rappresentano sul piano giuridico.

Articolo 3

Modalità previste per la definizione degli obblighi di segnalazione statistica

Nella definizione e nell'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica, la BCE deve precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori definite nell'articolo 2 del presente regolamento. Fermo restando il rispetto dei suoi obblighi di segnalazione, la BCE:

a) riduce al minimo gli oneri di segnalazione che tali obblighi di informazione comportano, in particolare utilizzando, per quanto possibile, le statistiche esistenti;

- b) tiene conto delle norme statistiche comunitarie e internazionali;
- c) per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l'esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti.

Articolo 4

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri organizzano i propri compiti nel settore statistico e cooperano pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello statuto.

Articolo 5

Poteri regolamentari della BCE

- 1. La BCE può adottare regolamenti per la definizione e l'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli operatori degli Stati membri partecipanti effettivamente soggetti a tali obblighi.
- 2. Qualora esistano collegamenti con gli obblighi imposti dalla Commissione in materia di statistiche, la BCE consulta la Commissione sui progetti di regolamento al fine di garantire la coerenza necessaria alla produzione di statistiche che soddisfino i rispettivi obblighi di segnalazione. Il comitato per le statistiche monetarie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti prende parte, nei limiti delle proprie competenze, al processo di cooperazione tra la Commissione e la BCE.

Articolo 6

Diritto di verifica e raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche

- Qualora un soggetto dichiarante residente in uno Stato membro partecipante sia sospettato di inadempienza agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, quest'ultima e la banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante interessato, conformemente all'articolo 5.2 dello statuto, hanno il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni statistiche e di effettuarne la raccolta obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui i dati in questione siano necessari per dimostrare il rispetto degli obblighi minimi di riserva, la verifica dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) del Consiglio sull'applicazione di riserve minime da parte della Banca centrale europea. Il diritto di verificare le informazioni statistiche o di effettuarne la raccolta obbligatoria comprende la facoltà di:
- a) richiedere l'esibizione di documenti;

- b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti dichiaranti;
- c) eseguire copie o richiedere estratti dei libri e dei registri contabili;
- d) richiedere chiarimenti scritti o orali.

IT

- 2. La BCE o la banca centrale nazionale competente notifica per iscritto al soggetto dichiarante la decisione di verificare le informazioni statistiche o di effettuarne la raccolta obbligatoria e specifica il termine fissato per ottemperare alle richieste di verifica, le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza e il diritto di effettuare eventuali riesami. La BCE e le banche centrali nazionali si informano a vicenda in caso di tali richieste di verifica.
- 3. Per la verifica e la racolta obbligatoria delle informazioni statistiche devono essere seguite le procedure nazionali. I costi connessi con tali procedure sono sostenuti del soggetto dichiarante interessato nel caso in cui sia accertata la sua inadempienza agli obblighi di segnalazione.
- 4. La BCE può adottare regolamenti volti a definire le condizioni alle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.
- 5. Entro i limiti delle rispettive competenze, le autorità nazionali degli Stati membri partecipanti forniscono alla BCE e alle banche centrali nazionali l'assistenza necessaria per l'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo.
- 6. Qualora un soggetto dichiarante si opponga od ostacoli il processo di verifica o la raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche richieste, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali del soggetto interessato fornisce ai funzionari della BCE o della banca centrale nazionale l'assistenza necessaria, in particolare facendo in modo che la BCE o la banca centrale nazionale abbiano accesso ai locali, affinché possano essere esercitati i diritti di cui paragrafo 1.

Articolo 7

Irrogazione di sanzioni

1. La BCE ha il potere di irrogare le sanzioni previste dal presente articolo ai soggetti dichiaranti sottoposti agli obbighi di segnalazione e residenti in uno Stato membro partecipante, qualora essi non adempiano agli obblighi

- derivanti dal presente regolamento o da regolamenti e decisioni della BCE che definiscono e impongono gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE.
- 2. L'obbligo di trasmettere determinate informazioni statistiche alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato dai soggenti dichiaranti nei casi in cui:
- a) la BCE o la banca centrale nazionale non riceve alcuna informazione statistica entro la scadenza prevista:
- b) le informazioni statistiche sono false, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti imposti.
- 3. L'obbligo di consentire alla BCE o alle banche centrali nazionali di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato ogniqualvolta il soggetto dichiarante ostacoli la suddetta verifica. Tale ostruzionismo consiste, tra l'altro, nell'occultare documenti e nell'impedire l'accesso ai propri locali alla BCE o alla banca centrale nazionale, accesso necessario per svolgere il loro compito di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.
- 4. La BCE può irrogare le seguenti sanzioni a un soggetto dichiarante:
- a) in caso di infrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), il versamento di una penalità di mora giornaliera non superiore a 10 000 EUR, per una sanzione complessiva non superiore a 100 000 EUR;
- b) in caso di infrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) un'ammenda non superiore a 200 000 EUR;
- c) in caso di infrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, un'ammenda non superiore a 200 000 EUR.
- 5. Le sanzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento si aggiungono all'obbligo per il soggetto dichiarante di assumersi le spese della procedura di verifica e di raccolta obbligatoria, previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.
- 6. Nell'esercizio dei poteri definiti dal presente articolo, la BCE agisce conformemente ai principi e alle procedure di cui al regolamento (CE) del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni.

Articolo 8

IT

Regime di riservatezza

- Per l'applicazione del presente regolamento e ai fini del regime di riservatezza applicabile alle informazioni statistiche necessarie per l'adempimento dei compiti del SEBC, sono considerate riservate le informazione statistiche che consentono l'identificazione del soggetto dichiarante o di qualsiasi altra persona fisica, persona giuridica, ente o filiale, sia direttamente dal nome, dall'indirizzo o da un codice ufficiale di identificazione, sia indirettamente per deduzione, divulgando in tal modo informazioni individuali. Per determinare se un soggetto dichiarante o qualsiasi altra persona fisica, persona giuridica, ente o filiale sia identificabile, si deve tenere conto di tutti i mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare il suddetto soggetto dichiarante oppure la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o la filiale. Non sono considerate riservate le informazioni statistiche provenienti da fonti che, secondo la legge nazionale, sono accessibili al pubblico.
- 2. La trasmissione dalle banche centrali nazionali alla BCE di informazioni statistiche riservate viene effettuata nella misura necessaria e con un dettaglio sufficiente a consentire lo svolgimento dei compiti del SEBC, ivi inclusa l'esecuzione di un controllo appropriato del rispetto degli obblighi di riserva nel caso in cui questi ultimi siano stabiliti sulla base di informazioni statistiche individuali raccolte in applicazione dei poteri regolamentari della BCE.
- 3. I soggetti dichiaranti sono informati circa l'utilizzo delle informazioni statistiche da essi fornite.
- 4. La BCE utilizza le informazioni statistiche riservate ad essa trasmesse esclusivamente per lo svolgimento dei compiti del SEBC, ad eccezione dei seguenti casi:
- a) se il soggetto dichiarante o la persona giuridica, la persona fisica, l'ente o la filiale che possono essere identificati hanno inequivocabilmente acconsentito all'utilizzo di queste informazioni statistiche per altre finalità;
- b) per la produzione di specifiche statistiche comunitarie, in base ad un accordo tra la Commissione e la BCE concluso conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie (¹);
- c) per garantire agli enti per la ricerca scientifica l'accesso a informazioni statistiche riservate che non consentano l'identificazione diretta, fatto salvo quanto
- (¹) Previa modifica all'inizio della terza fase, quando i termini «Istituto monetario europeo» sono sostituiti con «Banca centrale europea».

- previsto dalla legislazione nazionale e con il preventivo e inequivocabile assenso dell'autorità nazionale che ha fornito le informazioni.
- 5. Le banche centrali nazionali utilizzano le informazioni statistiche riservate raccolte in adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, esclusivamente per lo svolgimento dei compiti del SEBC, ad eccezione dei seguenti casi:
- a) se il soggetto dichiarante o la persona giuridica, la persona fisica, l'ente o la filiale che possono essere identificati hanno inequivocabilmente acconsentito all'utilizzo di queste informazioni statistiche per altre finalità:
- b) se sono utilizzate a livello nazionale a fini statistici in base ad un accordo tra le autorità nazionali in campo statistico e la banca centrale nazionale oppure per l'elaborazione di statistiche comunitarie conformemente all'articolo 9 del suddetto regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio;
- c) se sono utilizzate ai fini di vigilanza ovvero, ai sensi dell'articolo 14.4 dello statuto, che per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle specificate nello statuto stesso;
- d) se sono utilizzate per garantire a enti per la ricerca scientifica l'accesso a informazioni statistiche riservate che non consentano l'identificazione diretta.
- 6. Le disposizione del presente articolo non ostano a che le informazioni statistiche riservate raccolte a fini differenti o aggiuntivi rispetto a quelli concernenti gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE siano utilizzate per tali altre finalità.
- 7. Il presente articolo si applica soltanto alle informazioni statistiche riservate raccolte e trasmesse al fine di rispettare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE; esso non incide sulle norme specifiche nazionali o comunitarie riguardanti la trasmissione alla BCE di informazioni di altra natura.
- 8. Il presente regolamente si applica senza pregiudizio della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- 9. La BCE e le banche centrali nazionali adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate. La BCE definisce regole comuni e norme minime al fine di impedirne la divulga-

zione illegale e l'utilizzo non autorizzato. Le misure di protezione si applicano a tutte le informazioni statistiche riservate definite al paragrafo 1.

IT

10. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate, ivi inclusa l'applicazione di misure coercitive in caso d'infrazione.

Articolo 9

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1999.

Il presente regolamento è vincolante nella sua interezza ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

ALLEGATO A

DELIMITAZIONE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

- 2.04. Le unità istituzionali, di attività economica locale o di produzione omogenea, che costituiscono l'economia di un paese e le cui operazioni sono oggetto del SEC, sono quelle che hanno un centro di interesse economico nel territorio economico del paese. Tali unità, dette unità residenti, possono avere o no la cittadinanza di questo paese, possono essere dotate o no di personalità giuridica e possono essere presenti o no nel territorio economico del paese nel momento in cui esse operano. Definita l'economia nazionale in termini di unità residenti, occore precisare il significato delle espressioni territorio economico e centro d'interesse economico.
- 2.05. Per territorio economico si intende:
 - a) il territorio geografico su cui si esercita la giurisdizione di uno Stato, all'interno del quale le persone, i beni, i servizi e i capitali circolano liberamente;
 - b) le zone franche, compresi i magazzini e le fabbriche sotto controllo doganale;
 - c) lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi (¹);
 - d) le zone franche territoriali, cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di richerche, ecc.);
 - e) i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono nel territorio, quale è definito nei punti precedenti.
- 2.06. Il territorio economico non comprende le zone franche extraterritoriali, cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni dell'Unione europea o da organizzazioni internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati (²).

⁽¹) Il naviglio da pesca, le altre navi, le piattaforme galleggianti e gli aeromobili vengono trattati nel SEC come tutti gli altri beni mobili di proprietà e/o gestiti da unità residenti o di proprietà di non residenti e gestiti da unità residenti. Le operazioni relative alla proprietà (investimenti fissi lordi) e alla gestione (noleggio, assicurazione, ecc.) di questi beni vengono considerate nella contabilità nazionale del paese nel quale il proprietario e/o il gestore sono rispettivamente residenti. Nei casi di leasing finanziario è supposto un mutamento di proprietà.

⁽²) I territori utilizzati dalle istituzioni dell'Unione europea e da organizzazioni internazionali costituiscono quindi i territori di Stati sui generis. La caratteristica di tali Stati è di avere come sole unità residenti le istituzioni stesse. [cfr. paragrafo 2.10, lettera e)].

- 2.07. Il termine centro d'interesse economica si riferisce al luogo del territorio economico in cui, o a partire da cui, una unità esercita, e intende continuare a esercitare, attività ed operazioni economiche in misura significativa, o per un periodo di tempo indeterminato o per un periodo di durata limitata, ma relativamente lungo (un anno o più). Di conseguenza, una unità che effettua operazioni di questo genere sul territorio economico di più paesi deve essere considerata come avente un centro d'interesse economico in ciascuno di essi. La proprietà di terreni e fabbricati in un territorio economico è di per sé ragione sufficiente per considerare che il proprietario abbia in esso un centro d'interesse economico.
- 2.08. Sulla base delle definizioni che precedono, le unità da considerarsi residenti in un paese si possono suddividere in:
 - a) unità la cui funzione principale consiste, per l'insieme delle loro operazioni, ad eccezione delle operazioni relative alla proprietà di terreni e di fabbricati, nel produrre, finanziare, assicurare o redistribuire;
 - b) unità la cui funzione principale consiste, per l'insieme delle loro operazioni, ad eccezione delle operazioni relative alla proprietà di terreni e di fabbricati, nel consumare (¹);
 - c) unità nella veste di proprietari di terreni e di fabbricati, esclusi i proprietari di zone franche extraterritoriali che fanno parte del territorio economico di altri paesi o sono Stati sui generis (cfr. paragrafo 2.06).
- 2.09. Per le unità la cui funzione principale consiste, per l'insieme delle loro operazioni, ad eccezione delle operazioni relative alla proprietà di terreni e di fabbricati, nel produrre, nel finanziare, nell'assicurare o nel redistribuire, si possono distinguere i due seguenti casi:
 - a) attività esercitata esclusivamente sul territorio economico del paese: le unità che effettuano tali attività sono le unità residenti del paese;
 - b) attività esercitata per un anno o più sui territori economici di più paesi: soltanto la parte di unità che ha un centro di interesse economico nel territorio economico del paese è da considerarsi una unità residente, che può essere:
 - o una unità residente istituzionale, le cui attività esercitate per un anno o più nel resto del mondo sono escluse e trattate separatamente (²);
 - 2) o una unità residente fittizia, nel caso di una attività espletata in un paese per un anno o più da una unità residente in un altro paese (3).
- 2.10. Per quanto riguarda le unità la cui funzione principale consiste nel consumare, fatta eccezione per la loro attività relativa alla proprietà di terreni e di fabbricati, le famiglie che hanno un centro d'interesse economico nel paese sono considerate unità residenti, anche se si recano nel resto del mondo per un breve periodo (inferiore a un anno). Sono compresi, in particolare, i seguenti casi:
 - a) i lavoratori frontalieri, cioè le persone che attraversano quotidianamente la frontiera del paese per esercitare una attività lavorativa in un paese vicino;
 - b) i lavoratori stagionali, cioè le persone che si trasferiscono in un altro paese per un periodo di alcuni mesi, ma inferiore ad un anno, per esercitarvi una attività lavorativa in settori nei quali è richiesta periodicamente manodopera supplementare;
 - c) i turisti, le persone che si recano all'estero per sottoporsi a cure, gli studenti (³), i funzionari in trasferta, gli uomini d'affari, i rappresentanti di commercio, gli artisti e i membri di equipaggi in viaggio all'estero;

⁽¹) Il consumo non è la sola attività possibile delle famiglie. Le famiglie possono, agendo da imprese, esercitare qualsiasi tipo di attività economica.

^(*) Solo nel caso in cui siano esercitate per meno di un anno tali attività non devono essere separate da quelle dell'unità istituzionale di produzione. Questo può valere anche per le attività esercitate per un anno o più, ma di scarsa importanza e, in tutti i casi, per l'installazione di impianti all'estero. Se però una unità residente in un altro paese esercita in un paese una attività di costruzione di durata inferiore ad un anno, è da considerarsi come avente un centro d'interesse economico nel territorio economico di tale paese, qualora il prodotto di tale attività di costruzione costituisca un investimento fisso lordo. In tal caso, l'unità dovrà essere trattata come unità residente fittizia di detto paese.

⁽³⁾ Gli studenti sono sempre considerati come residenti, indipentemente dalla durata dei loro studi all'estero.

- IT
 - d) il personale assunto sul posto da amministrazioni pubbliche straniere operanti nelle zone franche extraterritoriali:
 - e) il personale delle istituzioni dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali, civili o militari, con sede in zone franche extraterritoriali;
 - f) i membri ufficiali, civili o militari, delle amministrazioni pubbliche nazionali (comprese le loro famiglie) stabiliti in zone franche territoriali.
- 2.11. Tutte le unità nella loro veste di proprietari di terreni e/o di fabbricati situati nel territorio economico sono da considerarsi unità residenti o unità residenti fittizie del paese in cui i terreni o i fabbricati in questione sono situati.

ALLEGATO B

SOTTOSETTORE AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI (S. 121)

2.45. Definizione:

Il sottosettore autorità bancarie centrali comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'emettere moneta, nel garantirne il valore all'interno e all'esterno e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.

- 2.46. Sono classificati nel sottosettore S. 121 i seguenti intermediari finanziari:
 - a) la banca centrale nazionale, anche nel caso in cui essa faccia parte del Sistema europeo di banche centrali;
 - b) gli istituti monetari centrali di natura essenzialmente pubblica (ad esempio quelli di gestione dei cambi o di emissione della moneta) che dispongono di una contabilità completa e che godono di autonomia di decisione nei confronti delle amministrazioni centrali. Per lo più, tali attività sono svolte o dalle amministrazioni centrali o dalla banca centrale. In tal caso, non esiste una unità istituzionale distinta.
- 2.47. Il sottosettore S. 121 non comprende gli enti, diversi dalla banca centrale, che svolgono funzioni di regolamentazione o di controllo delle società finanziarie o dei mercati finanziari.

SOTTOSETTORE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE (S. 122)

2.48. Definizione:

Il sottosettore altre istituzioni finanziarie monetarie (S. 122) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie operanti principalmente nel campo dell'intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nel sottosettore autorità bancarie centrali, la cui attività consiste nell'accettare depositi, e/o loro sostituti assimilabili, da untià istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto.

- 2.49. Le istituzioni fianziarie monetarie comprendono i sottosettori autorità bancarie centrali (S. 121) e altre istituzioni finanziarie monetarie (S. 122) e coincidono con le istituzioni finanziarie monetarie a fini statistici come definite dall'IME.
- 2.50. Le istituzioni finanziarie monetarie non possono essere descritte semplicemente come «banche» perché potrebbero includere alcune società finanziarie che non sono denominate banche e altre cui ciò

potrebbe non essere permesso in taluni paesi, mentre è possibile che alcune società finanziarie che si autodefiniscono banche non siano in realtà istituzioni finanziarie monetarie. In generale, sono classificati nel sottosettore S. 122 i seguenti intermediari finanziari:

- a) le banche commerciali, le banche «universali», le banche «polivalenti»;
- b) le casse di risparmio (comprese le casse di risparmio private e quelle che erogano mutui ipotecari);
- c) gli organismi che gestiscono i conti correnti postali, le banche postali;
- d) le casse rurali e le banche di credito agrario;
- e) le cooperative e mutue di credito;
- f) le banche specializzate (banche d'affari, case d'emissione, banche private, ecc.).
- 2.51. I seguenti intermediari fianziari possono anch'essi essere classificati nel sottosettore S. 122 quando la loro attività consiste nel ricevere dal pubblico fondi rimborsabili, in forma di depositi o in altre forme, come l'emissione continuata di obbligazioni o altri titoli comparabili; in caso contrario, essi sono da classificare nel sottosettore S. 123:
 - a) società di credito ipotecario (incluse le società di credito edilizio e le istituzioni di credito ipotecario);
 - b) fondi comuni di investimento (compresi i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento come gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
 - c) istituti di credito municipali.
- 2.52. Il sottosettore S. 122 non comprende:
 - a) le holding che controllano e dirigono soltanto un gruppo costituito in prevalenza da altre istituzioni finanziarie monetarie, ma che non sono esse stesse tali; tali holding sono classificate nel sottosettore S. 123;
 - b) le istituzioni senza scopo di lucro al servizio di altre istituzioni finanziarie monetarie, che sono dotate di personalità giuridica ma che non prestano servizi di intermediazione finanziaria.

SOTTOSETTORE ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI; ESCLUSE LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E I FONDI PENSIONE (S. 123)

2.53. Definizione:

Il sottosettore altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, (S. 123) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o loro sostituti assimilabili da unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie, o dalle riserve tecniche di assicurazione.

2.54. Il sottosettore S. 123 comprende vari tipi di intermediari finanziari, in particolare quelli che esercitano principalmente attività di finanziamento a lungo termine. Nella maggior parte dei casi, il prevalere di questo tipo di scadenza costituisce il criterio di distinzione rispetto al sottosettore altre istituzioni finanziarie monetarie. L'inesistenza di passività in forma di riserve tecniche di assicurazione delimita questo sottosettore rispetto a quello delle imprese di assicurazione e fondi pensione.

- IT
- 2.55. In particolare, sono classificate nel sottosettore S. 123, a meno che siano istituzioni fianziarie monetarie, le seguenti società e quasi-società finanziarie:
 - a) le società di leasing finanziario;
 - b) le società che svolgono attività di vendita rateale e di finanziamento personale o commerciale;
 - c) le società di factoring;
 - d) gli operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (per proprio conto);
 - e) le società finanziarie specializzate, come le società che forniscono capitali di rischio e di sviluppo, le società di finanziamento delle esportazioni e delle importazioni;
 - f) le società finanziarie create per detenere attività in forma di valori mobiliari;
 - g) gli intermediari finanziari che ricevono depositi, e/o loro sostituti assimilabili, soltanto da istituzioni finanziarie monetarie;
 - h) le holding che controllano e dirigono soltanto un gruppo di società affiliate la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie, ma che non sono esse stesse società finanziarie.
- 2.56. Il sottosettore S. 123 non comprende le istituzioni senza scopo di lucro, dotate di personalità giuridica, al servizio di altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, che non esercitano attività di intermediazione finanziaria.